

Legge regionale 11 agosto 1997, n.63

Bilancio di previsione 1997 - Assestamento e 2a variazione

ARTICOLO 1

(Variazione delle previsioni di entrata e di spesa)

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 1997 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A) e B).

2. Per effetto delle variazioni di cui al precedente comma, il bilancio di previsione 1997 modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti-risultanze:

VOCI	in aumento	in diminuzione	totale
Residui			
Entrata	1.861.811.299.607	442.326.913.486	1.419.484.386.121
Spesa	1.720.212.310.246	216.218.370.779	1.503.993.939.467
TOTALE	141.598.989.361	226.108.542.707	84.509.553.346

Competenze

Entrata	686.157.680.340	409.052.800.220	277.104.880.120
Spesa	734.129.258.980	457.024.378.860	277.104.880.120
TOTALE	47.971.578.640	47.971.578.640	-----

Cassa

Fondo di cassa al

31/12/96 35.944.902.841 ----- 35.944.902.841

Entrata	2.530.043.234.724	546.531.317.978	1.983.511.916.746
Spesa	2.562.366.909.703	542.910.090.116	2.019.456.819.587
TOTALE	3.621.227.862	3.621.227.862	-----

ARTICOLO 2

(Autorizzazioni di spesa per l'anno 1997)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della LR 9.4.1990, n. 40, le quote di spesa delle leggi regionali sono modificate, per competenza e per cassa, dalla presente legge nell'importo indicato al prospetto allegato B).

ARTICOLO 3

(Fondi globali relativi al bilancio di previsione 1997)

1. Nell'elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali, costituente allegato II.4 della legge di bilancio 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

Fondi globali in diminuzione

cap. 50000

Danni da animali predatori L. 300.000.000

cap. 50060

Agevolazioni finanziarie nel settore
agricolo L. 2.000.000.000

cap. 50060

Interventi a favore acquacoltura e
maricoltura L. 500.000.000

cap. 50060

Fondo per lo sviluppo della montagna L. 2.000.000.000

Fondi globali in aumento e di nuova istituzione

cap. 50000

Contributi straordinari per l'anno 1997 a
Fondazione Piero della Francesca, Fondazione
Scienza e Tecnica, Fondazione Teatro
Metastasio, Associazione Tempo Reale L. 500.000.000

cap. 50000

Contributi straordinari agli ambiti
territoriali ottimali per le attività di
progettazione, studio e ricerche ai fini di cui
alla LR 21.7.1995, n. 81 L. 650.000.000

cap. 50000

Fondo per la costituenda Scuola di Governo L. 100.000.000

cap. 50060

Partecipazione al finanziamento del fondo
mobiliare di tipo chiuso da costituire presso
la Fidi Toscana SpA L. 5.000.000.000

cap. 50060

Quota Regione Reg. UE 2081/93 ob.2 fase 97-99 e
differimento somme non utilizzate nel periodo
94/96 L. 9.700.000.000

cap. 50060

Partecipazione regionale al Consorzio Zona
industriale Apuana L. 200.000.000

2. Nella denominazione del fondo globale "Interventi per l'ammodernamento dei trasporti compresi l'intervento straordinario sulla banchina Taliercio nel porto di Marina di Carrara e per l'aumento di capitale della Società Aeroporto di Firenze SAF S.p.A." istituito con l'art. 2 della LR 24.4.1997, n. 31 "Bilancio di previsione 1997 - I variazione" sono inserite

dopo la parola "S.p.A." le parole "e aumento di capitale sociale nell'Interporto Toscano Amerigo Vespucci Spa".

ARTICOLO 4

(Allegato al Bilancio. Mutui)

1. Nel prospetto dei mutui già autorizzati dalla legge di bilancio 1997 ed indicati nell'allegato II 1. al bilancio di previsione 1997 sono apportate le modifiche di cui all'allegato C alla presente legge.

Allegato c all'art. 4

MUTUI A COPERTURA DEL DISAVANZO 1997 -

Capitolo	Variazioni in aumento	Variazioni in meno
00820	100.000.000	
01040	2.700.000.000	
06430	100.100.900	
11056	625.287.503	
14090	160.920.000	
16220	363.772.013	
17020	752.000.000	
18380	40.000.000.000	
20460	9.000.000	
20720	3.538.060.044	
20770	303.360.188	
26050	81.724.638	
26080	100.000.000	
28010	180.000.000	
28120	16.587.267.537	
28320	231.468.743	
28480	263.710.801	
29020	2.794.050.000	
29260	1.000.000.000	
29270	1.743.999.373	
30090	1.166.626.709	
33010	340.000.000	
34000	1.500.000.000	
36450	1.215.002.089	
36530		1.420.500.000
41040	169.362.000	
41090	650.000.000	
44130	360.000.000	
50060	9.700.000.000	
Totale	86.735.712.538	1.420.500.000

INCREMENTO NETTO MUTUI

(capitolo 41100 dell'entrata) + 85.315.212.538

=====

ARTICOLO 5

(Copertura del disavanzo 1997)

L'art. 9 della LR 15.1.1997, n. 4 "Bilancio di previsione 1997" e' sostituito dal seguente:

1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l'esercizio 1997 e' approvato in L.225.327.139.538.
2. La Giunta Regionale e' autorizzata a contrarre nell'esercizio 1997 mutui e prestiti per l'importo di L. 225.327.139.538 per la copertura del disavanzo di cui al primo comma per le finalita' indicate nell'allegato II 1.
3. I mutui di cui al secondo comma, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, saranno contratti ad un tasso iniziale massimo del 10% effettivo annuo e con rata di ammortamento decorrente dall'1.1.1998.
4. In caso di eventuale maggiorazione della rata massima di ammortamento determinata in L. 36.700.000.000 derivante, nel corso dell'ammortamento, dalla variabilita' del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, saranno apportate le occorrenti variazioni ai bilanci annuali e pluriennali con le singole leggi di bilancio.
5. Gli oneri derivanti negli anni 1998 e 1999 dalle singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria mediante gli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.
6. E' disposto che le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 1999 trovino copertura con le successive leggi di bilancio.

ARTICOLO 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Le disponibilita' derivanti da pronunciamenti di decadenza o revoca di iniziative ammesse ai finanziamenti regionali concessi in attuazione delle leggi regionali 12.11.1993, n. 81, 12.4.1994, n. 29, - Capo IV e 27.1.1995, n. 12 - Capo IV, sono destinate a nuovi interventi finanziari previsti dalla LR 14.11.1996, n. 84.
2. Il 4 comma dell'art. 11 della LR 3.1.1984, n. 1, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "L'erogazione dei contributi avviene in via preventiva, con acconti mensili, da erogarsi entro il mese di pertinenza".

3. Per l'anno 1997 la quota del 24% stabilita dalla lett. d) dell'art. 24 della LR 24.4.1984, n. 25 "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica" e' rideterminata nella misura del 17,66%, e la quota del 12% stabilita dalla lettera e) dell'art. 24 della LR 24.4.1984, n. 25 e' rideterminata nella misura del 18,33%.
4. Nel IV comma dell'art. 11 della LR 28.3.1996, n. 26 "Scioglimento del Consorzio regionale di idrobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla LR 18.4.1995 n. 66" sono eliminate le parole "e del Servizio-Fitosanitario regionale". Al finanziamento degli oneri in materia fitosanitaria l'Arpat provvede fin dal 1997 con le disponibilita' derivanti dal contributo regionale di cui all'art. 25 della LR 18.4.1995, n. 66 iscritto sul capitolo 2400 del bilancio regionale.
5. E' rifinanziata per l'importo di L. 100.000.000 nell'anno 1997 l'autorizzazione di spesa derivante dalla LR 29.12.1990, n. 74 per la sottoscrizione e il versamento della quota di capitale sociale delle Terme di San Filippo S.p.A. con iscrizione del relativo stanziamento sul capitolo 26080 del bilancio 1997.
6. E' autorizzata la spesa fino all'importo di L. 200.000.000 per rimborsare all'ARSIA gli oneri effettivamente risultanti dalla situazione debitoria al 31.12.1996 dell'Azienda agraria di Cesa. Alla spesa si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 22110.
7. La somma di L. 633.956.030 derivante da maggiori entrate dell'anno 1995 della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio e la somma di L. 2.550.842.257 restituita dagli enti delegati ai sensi della LR 12.1.1994, n. 3 "Recepimento della Legge 11.2.1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sono destinate, nell'ambito dell'equilibrio del bilancio 1997 quale risulta determinato dalla LR 15.1.1997, n. 4 e successive modificazioni ivi compreso il presente provvedimento, al finanziamento di interventi di tutela e ripristino ambientale per le finalita' della LR 12.1.1994, n. 3 di cui ai capitoli 21720, 24080 e 24110 del bilancio 1997.
8. I crediti di importo non superiore a L. 50.000 per tributi regionali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti unitamente agli interessi, alle pene pecuniarie ed alle soprattasse connesse ai suddetti tributi e non si fa luogo alla loro riscossione. Parimenti a decorrere dalla predetta data, non si procede al rimborso di somme dovute per tributi regionali di importo non superiore a L. 50.000
9. Le spese impegnate al 31.12.1997 e per le quali alla scadenza del corrente esercizio la liquidazione risulti non effettuata per

inadempimenti e ritardi del soggetto beneficiario che non possono dare luogo immediatamente a pronunciamenti di revoca o di decadenza, sono sottoposte alla seguente procedura a cura dei competenti dipartimenti:

- a) e' inviato entro il 28.2.1998 al soggetto beneficiario un avviso con il quale viene assegnato il termine di 30 giorni per effettuare gli adempimenti che danno titolo alla liquidazione della spesa;
- b) le somme che alla scadenza del termine di cui alla lettera a) risultino non liquidabili sono revocate con decreto del competente dirigente da notificarsi al soggetto interessato.

10. Le disponibilita' finanziarie derivanti dal comma precedente sono riutilizzate secondo le vigenti norme di contabilita' e nel rispetto dei vincoli di destinazione gravanti sulle correlative entrate.

Allegato 1

VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA

<seguono tabelle pagg. 6-39>

Allegato 2

VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE - SPESA

<seguono tabelle pagg. 40-149>